

D.D.G. n. 1084 del 04.07.2022

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

**IL DIRIGENTE GENERALE**

***“Cooperativa Sociale La Margherita - Trasferimento sede operativa  
Sezione Inabili – Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici  
sita in Siracusa”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale, n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996, approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il D. P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 1441 del 26.04.2022, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 225 del 20.04.2022, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento;

**VISTO** il D.D.G. n. 2244 del 06.09.2016, con il quale la COOPERATIVA SOCIALE LA MARGHERITA, con sede legale in Siracusa, via Carlentini, n. 102, è stata iscritta al n. 4386 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la Sezione “Inabili” e la Tipologia “Comunità Alloggio per disabili Psicici”, per la sede operativa sita in Siracusa, Via Monfalcone, n. 52;

**VISTA** l'istanza, acquisita in data 20.10.2021 al prot. n. 39964, con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Siracusa, Via Napoli, n. 16;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

**VISTO** il parere igienico-sanitario positivo reso con nota prot. n. 196 del 28.01.2022 dall'A.S.P. n. 8 di Siracusa, acquisita in data 15.02.2022 con prot. n. 5655 del 16.02.2022;

**VISTI** i pareri positivi resi dal Comune di Siracusa con nota prot. n. 29233 del 18.03.2022, acquisita in pari data con prot. n. 10179 (MOD. A), e nota prot. n. 90925 del 20.06.2022, acquisita in data 21.06.2022 con prot. n. 21195 (Mod. B);

**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

#### **D E C R E T A**

**ART. 1** Il D.D.G. n. 2244 del 06.09.2016 è revocato. Pertanto, la COOPERATIVA SOCIALE LA MARGHERITA, con sede operativa in Siracusa, Via Monfalcone, n. 52, è cancellata dal n. 4386 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

**ART. 2** La COOPERATIVA SOCIALE LA MARGHERITA, con sede legale in Siracusa, Via Carlentini, n. 102, è iscritta al n. **5674** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE "Inabili" e la TIPOLOGIA "Comunità alloggio per Disabili Psicici", con sede operativa in Siracusa, Via Napoli, n. 16 e per una ricettività di n. **10** unità.

**ART. 3** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988, come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

**ART. 4** Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 5** Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 6** Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

**ART. 7** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

**ART. 8** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 9** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE  
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE  
Dott. Antonino Maggio